

Sentenza n. 410/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. dr. Maura Stassano | Presidente |
| 2. dr. Gabriele Di Maio | Consigliere rel. |
| 3. dr. Attilio Franco Orio | Consigliere |

ha pronunciato in grado di appello, in data 05/10/2020, ai sensi dell'art. 221, co. 4 del D.L. n. 34/2020, conv., con mod., in L. n. 77/2020, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 873/2018 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S. 80078750587 e S.C.C.I. S.P.A., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. [REDACTED] con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI, n. 38 SALERNO

PARTE APPELLANTE

E

[REDACTED], parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. VASSALLO ARTURO con domicilio eletto in VIA PIANO, n. 5 84096 MONTECORVINO ROVELLA

PARTE APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

PARTE APPELLATA - CONTUMACE

Oggetto: previdenza.



RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenza n. 1413/2018 pubblicata in data 18.5.2018 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., ha accolto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta con ricorso depositato in data 28.1.2015 da [REDACTED] e, per l'effetto, ha dichiarato "la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi identificato al fascicolo n. 100/2014/94 codice n. 10020145330000020003".

2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che vi sarebbe stato un vizio nel procedimento notificatorio "dell'atto prodromico a quello di pignoramento", laddove "l'omessa o invalida notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale".

3. Avverso tale sentenza l'I.N.P.S. e la S.C.C.I. S.P.A. hanno proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 26/10/2018.

Riepilogate le vicende di causa, hanno rilevato, in particolare, che, alla luce della pertinente giurisprudenza della S.C., "nel caso di specie le cartelle sono state tutte regolarmente notificate" ed hanno pertanto concluso perché questa Corte voglia "in riforma dell'appellata sentenza, respingere il ricorso proposto ex adverso, confermando l'avviso di addebito oggetto di causa. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".

4. Instauratosi il contraddittorio, il [REDACTED] si è costituito con memoria depositata telematicamente in data 15.5.2019 con la quale ha chiesto "di voler respingere integralmente la domanda di appello proposta, e, in parziale riforma della stessa, accogliere l'appello incidentale per le censure di cui ai capi <<D>>, <<E>> <<F>>, con l'ammissione dell'appellante alla proposizione dell'istanza di querela di falso", nonché "con condanna della parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, CON ATTRIBUZIONE ALLO SCRIVENTE AVVOCATO CHE SI DICHIARA ALL'UOPO ANTISTATARIO". E' invece rimasta contumace l'ADER.



5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte conclusionali ex art. 221, co. 4 del D.L. n. 34/2020, conv., con mod., in L. n. 77/2020 e lette le conclusioni scritte conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.

6. Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità del gravame proposto in via principale.

7. Va invero osservato che il primo giudice ha chiaramente deciso, così implicitamente qualificandola, l'azione proposta dal [REDACTED] come opposizione agli atti esecutivi, qualificazione peraltro del tutto corretta atteso che con il ricorso introduttivo, espressamente proposto anche ex art. "618 c.p.c." e nei soli confronti del concessionario per la riscossione, si chiedeva solo una pronuncia demolitoria dell'atto di pignoramento presso terzi in questione per lamentati vizi procedurali relativi alla notifica degli atti presupposti, e non anche una pronuncia sull'esistenza del diritto di credito.

8. Del resto, la S.C. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014) ha precisato che l'opponente ha la scelta se far valere, come verificatosi nella specie, i difetti dell'atto presupposto ai soli fini di eccepire il conseguente vizio procedurale dell'atto consequenziale (nel qual caso l'opposizione è agli atti esecutivi, e può essere proposta nei soli confronti del concessionario, come appunto verificatosi con il ricorso introduttivo in opposizione), ovvero se contestare radicalmente la pretesa creditoria (solo nel quale ultimo caso, non ravvisabile nella presente vicenda processuale, trattasi di opposizione all'esecuzione da proporre indefettibilmente nei confronti del titolare del credito, nel caso che occupa coerentemente non evocato in giudizio dall'opponente con il ricorso introduttivo).

9. Ne discende, in considerazione della suddetta qualificazione dell'azione in esame come opposizione agli atti esecutivi l'inappellabilità della sentenza che sulla stessa si è pronunciata, ex art. 618 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello principale.

10. Quanto all'appello incidentale, va a questo punto applicata la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 334 c.p.c. in base alla quale, se l'impugnazione principale è dichiarata, come appunto nel caso che occupa, inammissibile (declaratoria alla quale è equiparata quella di improcedibilità: cfr. Cass., Sez. 5,



Sentenza n. 9452 del 21/04/2006; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9741 del 14/04/2008; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26902 del 14/12/2011), l'impugnazione incidentale tardiva (come è qualificabile quella nella specie proposta dal ██████ perde ogni efficacia.

11. Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del gravame principale (con declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione) e di inefficacia dell'appello incidentale.

12. Le spese processuali del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione del disattendimento, per le esposte ragioni di rito, dei contrapposti atti di gravame (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011).

P. Q. M.

La Corte così provvede:

a) dichiara inammissibile l'appello principale, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione;

b) dichiara inefficace l'appello incidentale;

c) compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.

Così deciso in Salerno, il 05/10/2020

Il Consigliere est.
dr. Gabriele Di Maio

Il Presidente
dr. Maura Stassano

